



COMUNE DI MEZZAGO

**DISPOSIZIONI E CRITERI COMUNALI
PER IL REGISTRO
DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO**

ART. 1 - ISTITUZIONE

Il Comune di Mezzago, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e la loro autonomia, anche riguardo all'accettazione o non accettazione delle cure sanitarie. A tal fine istituisce il Registro Telematico delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) presso l'Ufficio Comunale dei Servizi Demografici. Il presente documento disciplina le modalità relative alla registrazione ed alla conservazione della DAT. L'efficacia giuridica delle dichiarazioni resta invece soggetta alle disposizioni di legge di volta in volta vigenti in materia.

ART. 2 - DEFINIZIONE

Con l'espressione Dichiarazione Anticipata di Trattamento (detta anche: testamento biologico) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona, che indica in anticipo i trattamenti medici - incluse le pratiche di Alimentazione e idratazione artificiale (Aia) e nel quadro di una valutazione della proporzionalità degli stessi, che veda partecipi i diversi soggetti coinvolti - cui essere o non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente e irreversibile. La persona che redige la DAT nomina uno o più Fiduciari che divengono, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

ART. 3 - ISCRIZIONE

L'iscrizione al Registro è gratuita. Il Registro è riservato ai cittadini maggiorenni residenti da almeno 6 mesi nel Comune di Mezzago e che non siano stati sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire. Essa ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una DAT con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza. L'autodichiarazione dovrà essere resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000 e dovrà contenere i suddetti elementi:

- di aver compilato e sottoscritto una DAT
- il luogo di deposito della DAT che potrà essere: presso il notaio rogante, presso il fiduciario/fiduciari o presso altri depositari - incluso il Comune
- i nominativi di uno o più fiduciari nominati nella DAT

Nella DAT il Dichiarante (testatore) nomina uno o più Fiduciari. Il Fiduciario è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione, in uno spirito di alleanza terapeutica con altri soggetti interessati (medici, familiari, ecc), alla volontà del Dichiarante, ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici

da eseguire o da non eseguire.

Nella DAT il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente, che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il Fiduciario/Fiduciari si trovino nell'impossibilità di assolvere alle loro funzioni. In caso di nomina del Fiduciario supplente lo stesso dovrà essere segnalato sull'autodichiarazione presentata in Comune.

ART. 4 - MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO

Il Registro deve riportare il numero progressivo e la data delle autodichiarazioni di avvenuta predisposizione delle DAT, l'elenco dei soggetti dichiaranti, dei relativi fiduciari e dei depositari presso cui viene custodita la DAT. Le autodichiarazioni dovranno essere consegnate insieme all'eventuale DAT, che se depositata anch'essa in Comune dovrà essere obbligatoriamente in busta chiusa.

Il funzionario comunale accettante e incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti indicati nell'autodichiarazione l'attestazione completa del numero progressivo attribuito alla stessa. Il funzionario accettante non conosce il contenuto della DAT, che è un atto strettamente personale, e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

Al momento della registrazione verrà rilasciato il tesserino che riporta l'avvenuta registrazione della DAT, indicandone data e numero progressivo. Attraverso successiva autodichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal Registro.

A seguito di morte accertata del dichiarante la registrazione verrà cancellata a cura del servizio competente entro 6 (sei) mesi dal decesso del dichiarante medesimo e la DAT, qualora depositata in Comune, verrà distrutta.

La tenuta del Registro dovrà avvenire con modalità e criteri che possa essere agevolmente collegato con i Registri Telematici di altri Comuni e con le autorità sanitarie interessate.

I soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel Registro ricevono un'informativa periodica, biennale, sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione.

ART. 5 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente documento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta sua pubblicazione all'albo pretorio per 15gg. consecutivi.

L'attuazione del Registro è subordinata all'adozione da parte degli organi competenti degli atti organizzativi necessari.

Allegati:

Fac Simile e Modulistica